

**DELIBERA N. 81/12/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO  
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ INTERACTIVE GROUP SPA  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE SPORTITALIA)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS , COMMA 1, LETTERA C,  
PUNTO 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l’atto Della direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità, del 19 dicembre 2011, n. 122/11/DIC-PROC n. 2373, notificato il giorno 19 dicembre 2011, alla

società INTERACTIVE GROUP S.p.A., con sede legale in Milano, via Pietro Maroncelli n. 9, esercente l'emittente televisiva *Sportitalia*, per aver trasmesso lo spot pubblicitario *NGM Metal Devil telefono cellulare*, il 7 ottobre 2011 dalle ore 14:47:12 alle ore 14:47:41, le cui immagini sono diseducative, trasgrediscono le regole stradali e incoraggiano a comportamenti pregiudizievoli per la salute umana, in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera c, punto 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTE le memorie difensive, trasmesse dalla Società in data 30 gennaio 2012, prot. n.4638, le argomentazioni riportate nell'audizione avvenuta il 23 febbraio 2012 e le ulteriori memorie inviate in data 9 marzo 2012, prot. n. 11143, a seguito della remissione in termini accordata dall'Autorità, la società ha dichiarato di porre molta attenzione alla valutazione delle comunicazioni pubblicitarie che le vengono trasmesse dalla concessionaria Cairo pubblicità Spa, la quale già provvede, a monte, ad una preventiva valutazione e classificazione e di non essere incorsa in nessuna contestazione dal 2004. Il contenuto dello spot pubblicitario del telefonino di nuova generazione *NGM Metal Devil* non appare configurare la fattispecie di violazione contestata secondo la quale le comunicazioni commerciali non devono incoraggiare a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza. Esaminando il filmato dello spot emerge infatti come l'uso improprio di un telefono cellulare dalle caratteristiche così interessanti che potrebbe portare ad estraniarsi dal mondo circostante, è foriero di gravi danni per sé e per gli altri. Si tratta di una modalità di comunicazione commerciale sicuramente aggressiva, ma comune ad altri settori merceologici, quali quello degli autoveicoli, nei cui spot vengono esaltate le prestazioni di un mezzo tramite prove su strada particolarmente spericolate e certamente non conformi alle norme sulla circolazione stradale. Nella fattispecie contestata non solo è presente per due volte l'avviso ai telespettatori in sovrapposizione "*Prestate attenzione quando attraversate la strada*", ma anzi, data l'apparente normalità della situazione rappresentata, sono evidenziate le conseguenze devastanti di un comportamento irresponsabile. Inoltre, con la recente acquisizione e con il nuovo assetto societario, l'amministratore unico dichiara la difficile situazione economica della società, gravata da passività, e che anche una sanzione limitata al minimo edittale rappresenterebbe per Interactive Group, che impiega nel proprio organico circa 150 dipendenti, un aggravio di spesa corrente difficile da sostenere;

TENUTO CONTO che ai sensi dell' art. 36-bis "Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche" del dlgs 177/05 < 1. *Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni:*

*c) le comunicazioni commerciali audiovisive:*

3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

RITENUTO che, benché lo spot pubblicitario *NGM Metal Devil telefono cellulare*, ad una prima visione, risulti diseducativo, perché il protagonista, ammaliato dal nuovo prodotto cellulare e ancor più dalla bella ragazza con cui sta conversando, trasgredisce le normali regole stradali e la visione di tali immagini potrebbe incoraggiare gli spettatori all'imitazione, e quindi a comportamenti pregiudizievoli per la salute umana, tuttavia, a una più attenta

decodifica del messaggio, si evince che il protagonista viene travolto da un'auto in corsa, come conseguenza per la sua condotta, e lo spettatore è pertanto invitato ad una riflessione sui comportamenti adottati. Ricorrendo a toni ironici, lo spot, in realtà, vuole lanciare un'esortazione ad evitare utilizzi pericolosi del telefono cellulare, mentre ci si trova per la strada, non limitandosi a mostrare comportamenti pericolosi, ma esplicitandone anche le conseguenze per i terzi e per lo stesso autore del comportamento scorretto, pur senza mostrare immagini crude e scioccanti. La scritta nello spot, in basso sullo schermo, poco visibile a prima vista, che compare subito dopo le immagini dello scontro iniziale tra l'auto e l'autocarro che si rovescia, "*Prestate attenzione quando attraversate la strada*", in sovrimpressioni, è un avvertimento per il telespettatore a rispettare le regole, rafforzato con il triste finale e con l'ultima scritta <Really sorry>, a significare ci spiace tanto, ma questa è la giusta punizione per la tua sbadataggine, per la tua distrazione e per non aver rispettato le regole che ci impone la vita comune;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento, in quanto, in tale prospettiva, le immagini dello spot non risultano, come contestato, diseducative, trasgressive delle regole stradali e incoraggianti a comportamenti pregiudizievoli per la salute umana, dello spot *NGM Metal Devil telefono cellulare*, trasmesso da *Sportitalia*, il giorno 7 ottobre 2011 dalle ore 14:47:12 alle ore 14:47:41, in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera c, punto 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni della società e non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera c, punto 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

## **DELIBERA**

L'archiviazione nei confronti della Società INTERACTIVE GROUP S.p.A., con sede legale in Milano, via Pietro Maroncelli n. 9, esercente l'emittente televisiva *Sportitalia*, per la trasmissione dello spot pubblicitario del telefonino di nuova generazione NGM Metal Devil,

il 7 ottobre 2011 dalle ore 14:47:12 alle ore 14:47:41, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 4 aprile 2012

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola